SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2007.

Nomina dell'alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce l'alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 2004, n. 258, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le funzioni dell'alto commissario;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 2004, con il quale il dott. Gianfranco Tatozzi è stato nominato, per la durata di un quinquennio, alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione;

Vista la nota del 19 dicembre 2006, con la quale il dott. Tatozzi ha rassegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri le proprie dimissioni dall'incarico di alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione, con decorrenza 20 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2007, per il conferimento dell'incarico di alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione al prefetto dott. Bruno Ferrante;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto dott. Bruno Ferrante è nominato, per la durata di un quinquennio, alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica amministrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 208

07A01153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 88.554,62 dalla gestione liquidatoria Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7 in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 ora IGED provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1º giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo Sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito pari a € 88.554,62 tuttora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Brindisi, relativo al prefinanziamento di programmi edilizi;

Considerato che lo IACP della provincia di Brindisi a tutt'oggi, nonostante i continui solleciti non ha provveduto a versare quanto dovuto e, benché siano tuttora in corso le procedure per il recupero del credito, non se ne prevede la realizzazione in tempi brevi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 88.554,62 dall'Istituto per lo Sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 88.554,62 nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Brindisi, relativo al prefinanziamento di programmi edilizi, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'Edilizia sociale all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00898

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 13.621,63 dalla gestione liquidatoria Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la Fintecna Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7 in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 ora IGED provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1º giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le

case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione pari a € 13.621,63 (Lit. 26.375.140) riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo all'importo ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro, per progettazione e direzione dei lavori inerenti la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 60, n. 1676;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 13.621,63 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 13.621,63, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro per progettazione e direzione dei lavori inerenti la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 60, n. 1676, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00899

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2006.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del

28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 198, del 20 luglio 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 42980 del 14 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

ALLEGATO

1) All'Allegato II della Legge 713/86 sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
«1214	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1215	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1216	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1217	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3
1218	2-metossimetil-*p*-amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1219	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1220	4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo solfato , se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1221	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1222	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1223	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1224	5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo solfato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1225	N,N-dietil-*m*-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1226	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1227	N-ciclopentil-*m*-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3

1228	N-(2-metossietil)-*p*-fenilendiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1229	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6
1230	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1231	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6
1232	2-amminometil-*p*-amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1233	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1234	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1235	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2»

2) l'Allegato III, parte seconda, della Legge 713/86 è modificato come segue:

a) sono eliminati i numeri d'ordine 17, 23, 40 e 42;

b) per numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59, la data "31.08.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

c) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57, la data "31.12.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

07A00830

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciflox EW».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fito sanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2006 dall'impresa Irvita Plant Protection n.v. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CIFLOX EW uguale al prodotto di riferimento denominato BAYTEROID EW registrato al n. 7733 con D.D. in data 23 marzo 1989 dell'impresa Magan Italia S.r.l., con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato BAYTEROID EW dell'impresa Magan Italia S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CIFLOX EW è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Ciflutrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Irvita Plant Protection n.v. con sede in P.O.B. 403 - Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. via Verdi, 12 Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato CIFLOX EW, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-50-100-200-250-500-750 e litri 1.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa. - LIFA S.r.l. Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti dell'i .8.1978/11.3.2003 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: - Makhteshim Chemical Works Ltd. - P.O.B. 60 - Beer. Sheva (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13428.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIFLOX EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, alcuni cereali, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

CIFLOX EW

Composizione
100 g di CIFLOX EW contengono:
CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)
coadiuvantii e solventi q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.
P.O.B. 403 – Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Verdi 12 – 24121 Bergamo – Tel. 035/243360

Stabilimenti di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Registrazione Ministero Salute n. del

Quantità netta del preparato: 10-50-100-200-250-500-750 ml; 1 L
Partita N.
Distribuito da:
KOLLANT Spa– Padova
AZF Agricoltura Srl – 35127 Padova
VERDEVIVO Srl – 35137 Padova

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. A confezione aperta evitare di respirare i vapori. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
CIFLUTRIN
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

Sulle seguenti colture le dosi sono espresse in ml/100 l d'acqua
Pomacee (melo e pero) e **drupacee** (pesco, nettarine, susino e ciliegio): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50;**
cidia, anarsia e coccinglia (in trattamenti estivi contro neanidi): **ml 50-75;**
psilla del pero: **ml 75-100;**
Vite: contro cicaline, afidi, sigaraio, piralide e nottue: **ml 30-50;** tignole: **ml 40-60;**
Patata: contro dorifora e nottue: **ml 30**, afidi: **ml 50;**
Ortaggi (cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, cavoli-rapa, pomodoro, pisello, fagiolo, cetriolo, peperone, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini: **ml 50;**
contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide: **ml 50-100.**
AVVERTENZA: su **peperone, cetriolo e cavoli a foglia** è ammessa la dose massima di l 0,5 di prodotto/ha.
Pioppo: contro criptorrinco: ml 50
Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra:
contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi, cetonie e maggiolino: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100.**

Sulle seguenti colture le dosi sono espresse in l/ha:
Barbabietola da zucchero: contro afidi, altica, nottue, atomaria, cassida, lisso e cleono: **0,3-0,5 l/ha;**
Mais: contro nottue 0,3 l/ha; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **0,3-0,5 l/ha;**
Cereali (grano e orzo) contro nottue **0,3 l/ha**; afidi, tripidi e lema: **0,3-0,5 l/ha;**
Tabacco: contro nottue **0,3 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le
norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : il prodotto è molto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per melo, drupacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli-rapa, pomodoro, pisello, fagiolo, cetriolo, peperone, lattuga, barbabietola da zucchero, grano, orzo;
7 giorni prima per vite e cavoli a foglia;
21 giorni per pero;
28 giorni per mais;
35 giorni per patata

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali
danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Ed. GIU-06

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CIFLOX EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, vite, patata, alcuni ortaggi, barbabietola da zucchero, alcuni cereali, tabacco, pioppo, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

CIFLOX EW

Composizione

100 g di CIFLOX EW contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvantii e solventi q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.

P.O.B. 403 – Curacao (Antille Olandesi)

Rappresentata in Italia da:

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

Via Verdi 12 – 24121 Bergamo – Tel. 035/243360

Registrazione Ministero Salute n. del

Quantità netta del preparato: 10-50-100 ml

Partita N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEV'ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

07A00976

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo A.&A. F.lli Zanuccoli Triventilato Ramato 1,5».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione, in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 gennaio 2007 dall'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in fitosanitario denominato Zolfo A.&A. F.lli Zanuccoli Triventilato Ramato 1,5 uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 96-1,5 registrato al n. 7028 con D.D. in data 26 marzo 1987 dell'impresa solfochimica s.a.s. con sede in Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 96-1,5 dell'impresa Solfochimica S.A.S. con sede in Realmonte (Agrigento);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Zolfo A.&A. F.lli Zanuccoli Triventilato Ramato 1,5 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Zolfo e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l. con sede in V Strada, n. 15 Zona Industriale Catania è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Irritante Pericoloso Per L'ambiente denominato ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 1,5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: - Solfochimica S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio — Realmonte (AG) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13697.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 1,5

(anticrittogamico per trattamenti a polvere secca)

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO RAMATO 1,5 Registrazione Ministero della Salute N. del

COMPOSIZIONE	
100 gr. di prodotto contengono:	
Zolfo puro esente da selenio:	g. 96
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g. 1,5
Coformulanti q.b. a	g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto 1 - 5 - 10 –20 - 25 Kg Partita n.

Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.

V Strada n. 15 - Zona Industriale - 95121 Catania

Stabilimento di produzione:

SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio

Via Contrada Serra Polizzi – 92010 Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 96% e RAME METALLO 1,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ZOLFO: ---

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Trattamenti a secco contro Oidio della Vite, Mal Bianco delle Pomacee e Drupacee.

Ad azione complementare dei trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura delle Pomacee e Peronospora della Vite.

Kg 20 – 25 per Ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratore meccanico ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la totalità degli anticrittogamici in polvere.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne consiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Abbondanza Belford - Black Davis – Black Stayman – Golden delicious – Gravenstein - Jonathan – Morgenduft – Renetta del Canadà – Rome Beauty – Stayman Red – Stayman – Stayman Winesap – Rosa Mantovana.

(**) Buona Luigia d'Avrancges – B.C. William – Abate Fetel – Butirra Clairgeau – Passacrassana – Dott. Jules Guyot – Favorita di Clapp – Kaiser – Butirra Giffard.

Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI VENTI

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DL 65/2003

07A00977

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Satel».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa FMC Chemical Sprl. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SATEL uguale al prodotto di riferimento denominato FURY registrato al n. 9747 con decreto direttoriale in data 16 settembre 1998 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato FURY dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato SATEL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zeta-Cipermetrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa FMC Chemical Sprl. con sede in Boulevard de la Plaine 9/3 1050 Brussels (Belgio) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso Per L'ambiente denominato SATEL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Agriformula S.r.l. - Paganica (L'Aquila) autorizzato con decreti del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13440.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SATEL

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA POLIVALENTE PER COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E INDUSTRIALI

SATEL Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Zeta-Cipermetrina g. 1,65 (=15 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl.
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da:
SIAPA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Contenuto netto:
100-250-500 mL 1-5 L

Stabilimenti di produzione:
AGRIFORMULA Srl - Paganica (AQ)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. **Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.**
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

SATEL è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di insetti ad apparato boccale pungente-succhiatore e masticatore. Il prodotto dispone di spiccata attività abbattente e persistenza prolungata; la sua azione si manifesta, oltre che per azione diretta, anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

SATEL va impiegato alla comparsa dei parassiti, prima che questi penetrino nel vegetale o vengano protetti dagli accartocciamenti fogliari. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura su tutta la vegetazione.

SETTORI E DOSI DI IMPIEGO

Arancio e limone: 150-170 ml/hl contro Aleurodidi, Mosca mediterranea, Afidi.
Pesco: 200-220 ml/hl contro Afidi, Anarsia, Cidia molesta, Tripidi, Mosca della frutta.
Melo e pero: 200-220 ml/hl contro Afidi, adulti di Minatori fogliari, larve di Ricamatrici, neanidi di Psilla.
Vite: 150-170 ml/hl contro Tignole, Cicaline e larve di Piralide.
Colture orticole (cavolo cappuccio, cavolfiore, broccoli, cetriolo, lattuga (non trattare varietà di lattuga Gentile e Manita), indivia, cicoria, radicchio, fagiolino, melone, patata, pomodoro, melanzana, peperone): 150-170 ml/hl contro Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Piralidi.
Mais: contro la Piralide appartenente al genere *Ostrinia nubilalis* effettuare il trattamento quando il mais ha un'altezza di circa 1,2 metri alla dose di 2,5 l/ha o quando sono visibili circa il 50% delle pannocchie alla dose di impiego di 2 l/ha. Contro la Piralide appartenente al genere *Sesamia nonagrioides* intervenire quando inizia il volo degli adulti della prima generazione alla dose di 2,5 l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 300-600 litri/ha.
Barbabietola da zucchero: contro Altica (*Chaetocnema tibialis*), Cleono (*Temnorrhinus mendicus*) e Nottue fogliari (*Auhographa gamma, Mamestra oleracea, Euxoa nigricans*) intervenire quando la coltura si trova nello stadio di 6-10 foglie alla dose di 1,7-2 l di prodotto/ha. Ripetere il trattamento in caso di reinfestazione. Contro Nottue terricole (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum*) intervenire dall'emergenza della coltura fino a 2-4 foglie vere alla dose di 1,7-2 l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-500 l/ha.
Frumento: contro Afidi vettori del nanismo giallo intervenire in autunno (fine accestimento) alla dose di 1 l/ha. Contro Afidi della spiga intervenire in primavera alla spigatura alla dose di 1l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 100-400 l/ha.
Tabacco: 150-170 ml/hl contro Afidi, Altica, Nottue.
Floreali e ornamentali: 150-170 ml/hl contro Afidi e Tripidi.

COMPATIBILITÀ

In tutti i casi di miscela con altri prodotti, verificare la compatibilità e la miscibilità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Attenzione: non trattare sulle varietà di lattuga Gentile e Manita. Sono stati osservati, talora, in serra, importanti fenomeni di fitotossicità

ATTENZIONE: Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per le api e gli artropodi ausiliari diversi dalle api. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate. Non adoperare durante il periodo della fioritura.

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta: cetriolo, melone, melanzana e peperone 3 giorni; cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio, lattuga, indivia, fagiolino e tabacco 7 giorni; arancio, limone, pesco, melo, pero, cicoria, radicchio, patata e pomodoro 14 giorni; barbabietola da zucchero 21 giorni; vite 28 giorni; frumento 35 giorni; mais 60 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SATEL

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA POLIVALENTE PER COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E INDUSTRIALI

SATEL Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Zeta-Cipermetrina g. 1,65 (=15 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl.
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)

Distribuito da:
SIAPA Srl
Via Caldera, 21 - 20153 Milano

Stabilimenti di produzione:
AGRIFORMULA Srl
Paganica (AQ)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **100 mL**

Partita n.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A00978

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ramato 5R».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto,legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 novembre 2006 dall'impresa So.Chi.Med. S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitarioi denominato ZOLFRAM 5 registrato al n. 9099 con decreto direttoriale in data 23 gennaio 1997 dell'impresa Caltabellotta S.r.l. con sede in Lercara Friddi (Palermo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 5 R dell'impresa Caltabellotta S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ZOLFRAM 5 R è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Zolfo e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa So.Chi.Med. S.r.l., con sede in Contrada Cardilla 150 Marsala (Trapani) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFRAM 5 R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Marsala (Trapani) autorizzato con decreti del 26 settembre 1977/25 luglio 1991.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13633.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFRAM 5R

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SECCA

ZOLFRAM 5R Registrazione del Ministero della Salute N° del

IRRITANTE

Contenuto: Kg 1-5-10-25

Partita n. ....

COMPOSIZIONE:

ZOLFO puro (esente da selenio)	g 90
RAME metallo (sotto forma di ossicloruro	g 0,9
Coformulanti q. b. a	g 100

So.Chi.Med. s.r.l. Società Chimica Mediterranea

Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

So.Chi.Med. s.r.l. - Contrada Cardilla 150 - 91025 Marsala (TP)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 90% e RAME METALLO 0,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

ZOLFO: ----

RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).

PARASSITI CONTROLLATI: Oidio

DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;

PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;

VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

07A00979

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ramato 5 solfochimica».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2006 dall'impresa Solfochimica S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 5 R registrato al n. 9099 con decreto direttoriale in data 23 gennaio 1997 dell'impresa Caltabellotta S.r.l. con sede in Lercara Friddi (Palermo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 5 R dell'impresa Caltabellotta S.r.l. con sede in Lercara Friddi (Trapani);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Zolfo e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Solfochimica S.a.s. Di Incardona Leonardo Maurizio con sede in via della Libertà, 60 Realmonte (Agrigento) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13598.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA

(Polvere secca)
Anticrittogamico

ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA Registrazione Ministero della Salute n. del

IRRITANTE

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 90
RAME metallo	g. 0,9
(sotto forma di ossicloruro)	
coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

CONTENUTO **1 - 5 - 10 - 25 Kg**

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – 92010 Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO PURO 90% e RAME METALLO 0,9% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ---
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: **Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).**
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio
DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

07A00980

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tau AL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLE NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2006 dall'impresa Irvita Plant Protecton N.V., P.O. Box 403 con sede in Curacao Antille Olandesi, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TAU AL uguale al prodotto di riferimento denominato Mavrik pronto uso registrato al n. 11723/PPO con decreto direttoriale in data 15.6.2005 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Mavrik pronto uso dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato TAU AL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fluvalinate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2015 l'impresa Irvita Plant Protection N.V.,P.O. Box 403 con sede in Curacao Antille Olandesi, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. via Falcone, 13 Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato TAU AL e confezionato nelle taglie da: ml 250-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. San Colombano al Lambro (MI) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000;

Lifa S.r.l. - Vigonovo (VE) autorizzato con decreti dell'11 agosto 1978/11 luglio 2003;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (BG) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13350/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TAU AL

(Soluzione acquosa pronta all'uso)
INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE, GIARDINO DOMESTICO

Irvita Plant Protection N.V., POBox 403
Curacao Antille Olandesi
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone 13 – 24126 BERGAMO – Tel. 035 328811

Reg. Ministero della Salute n. del

Composizione	
Fluvalinate puro	g 0,0144 (=0,144 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n. Contenuto 250-500-1000 ml

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Stabilimento di produzione:
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
LIFA Srl – Vigonovo (VE)
IRCA Service Spa – Fornovo S. Giovanni (BG)
Distribuito da: BAYER CropScience Srl- 20156 Milano

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dal gelo e dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente.

NORME PRECAUZIONALI:
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Il fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il TAU AL è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per contatto, contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: **Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Infantria, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti.**
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagnatura, avendo cura di colpire anche la pagina inferiore delle foglie e le parti della pianta laddove non è stata notata la presenza di parassiti. Ripetere i trattamenti dopo circa 10 giorni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON APPLICARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

07A00987

DECRETO 16 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ascalon».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 agosto 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ASCALON uguale al prodotto di riferimento denominato DISPLAY 75 registrato al n. 13288 con decreto direttoriale in data 30 maggio 2006 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato DISPLAY 75 dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ASCALON è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Dicloran;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 maggio 2011 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16, Ravenna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato ASCALON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-250-500 e kg 1-5-10-20, nonché in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 250 (1×250 g) - 500 (1×500 g) - kg1 (1×1kg) (4×250 g) - kg 2 (4×500 g) - kg 5 (1×5 kg) - kg 10 (10×1 kg).

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13415.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

ASCALON

Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile

Partita n. *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Dicloran puro ....g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti;
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officina di produzione :
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)
Contenuto netto : g 50 - 100 - 250 - 500; kg 1 - 5 - 10 - 20

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
ASCALON è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da Botrytis spp.. e Sclerotinia spp.. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione di Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria,Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e Ornamentali, Campi da golf e Prati ornamentali, secondo le seguenti tecniche di intervento:

a) Applicazioni alla coltura: impiegare ASCALON alla dose di 100-150 g/hl avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.

b) Applicazioni al terreno (pre o post semina e/o trapianto): impiegare ASCALON alla dose di 1 - 1,5 g/m^2 di superficie. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.

c) Trattamento dei terricciati destinati alla preparazione dei semenzai : impiegare alla dose di 75 - 100 g/m^3 di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta.

d) Campi da golf e prati ornamentali : impiegare alla dose di 1 - 2 g/m^2 . Diluire il prodotto in poca acqua e distribuire circa 10 hl/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento", mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2° - 3° foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30 °C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile con oli bianchi, gialli ed antracenici.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare induemnti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ASCALON

Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

Partita n. °

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Dicloran puro .... g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
Usare indumenti protettivi e guanti adatti;
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officina di produzione :
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)
Contenuto netto :
g 250(1x250g) - 500(1x500g); kg 1(1x1kg)(4x250g) – kg 2(4x500g) – kg 5(1x5kg) – kg 10(10x1kg)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
ASCALON è un fungicida specifico per la lotta contro i marciumi del colletto e della parte aerea provocati da Botrytis spp.. e Sclerotinia spp.. Svolge un'azione prevalentemente preventiva e può essere impiegato sia in pieno campo che in serra per la protezione di Fragola, Carota, Aglio, Cipolla, Scalogno, Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria,Radicchio, Rucola, Crescione, Spinacio, Erba cipollina, Prezzemolo, Basilico, Rosmarino, Salvia, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Tabacco, Colture floreali e Ornamentali, Campi da golf e Prati ornamentali, secondo le seguenti tecniche di intervento:

a) Applicazioni alla coltura: impiegare ASCALON alla dose di 100-150 g/hl avendo cura di bagnare abbondantemente ed uniformemente la parte aerea delle piante e la zona del colletto.
b) Applicazioni al terreno (pre o post semina e/o trapianto): impiegare ASCALON alla dose di 1 - 1,5 g/m² di superficie. Diluire il prodotto in acqua ed impiegare un volume di distribuzione sufficiente a garantire una abbondante ed uniforme bagnatura del terreno. Se possibile effettuare poi un leggero interramento del prodotto.
c) Trattamento dei terricciati destinati alla preparazione dei semenzai : impiegare alla dose di 75 - 100 g/m³ di terriccio. Diluire il prodotto in acqua e bagnare con cura ed uniformemente la composta.
d) Campi da golf e prati ornamentali : impiegare alla dose di 1 - 2 g/m². Diluire il prodotto in poca acqua e distribuire circa 10 hl/Ha di soluzione. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso "non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento", mantenendo tale divieto per 24 ore dall'applicazione del prodotto.

FITOTOSSICITÀ: non impiegare il prodotto su piante giovani che non abbiano ancora emesso la 2° - 3° foglia vera o sofferenti. Nel caso di colture trapiantate attendere che le stesse abbiano superato completamente la crisi di messa a dimora. Non intervenire quando la temperatura è molto elevata (superiore ai 28-30 °C). Evitare le miscele con prodotti rameici a reazione fortemente alcalina o preparati a base oleosa

COMPATIBILITÀ
Non è compatibile con oli bianchi, gialli ed antracenici.
Attenzione : Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari, si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

– Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
– Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare induemnti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle
– Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

Avvertenze Particolari

Preparazione

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

STOCCAGGIO:
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti, richiudere bene la confezione
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi

1 Assicurarsi la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 d'acqua lasciando fermo l'agitatore

2 Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

3 Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

4 Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ASCALON

Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile

Partita n. *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
Dicloran puro.....................g 75
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini;
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego,
Usare indumenti protettivi e guanti adatti;
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16
48100 Ravenna

Officina di produzione :
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
Torre srl - Torrenieri (SI)
Contenuto netto : g 50 - 100

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Facsimile di stampa per la monodose idrosolubile

ASCALON

Fungicida antibotritico
Polvere Bagnabile in sacchetto idrosolubile

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Dicloran puro g 75
Coformulanti q.b. a 100

Titolare dell'Autorizzazione:
Green Ravenna srl.
Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di Produzione :
STI Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA)
Torre srl- Torrenieri (SI)

Contenuto netto : g 250 - 500; kg 1 - 5

Avvertenza : leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Da non vendere ne conservare fuori della confezione
Da sciogliere in acqua senza rompere

07A00981

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Chariot».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa Nufarm S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CHARIOT uguale al prodotto di riferimento denominato CEREBAS registrato al n. 7306 con decreto direttoriale in data 10 dicembre 1987 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato CEREBAS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CHARIOT è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Ioxinil e Mecoprop;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 anni l'impresa Nufarm S.a.s. con sede in 28, Boulevard Camelinat - Gennevillers (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato CHARIOT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento estero: - Nufarm S.A. - Gaillon (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13510.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHARIOT

Erbicida selettivo di post-emergenza dei cereali attivo contro le dicotiledoni
TIPO DI FORMULAZIONE: EMULSIONE CONCENTRATA

CHARIOT
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Ioxinil ottanoato g 14,7 (=161,259 g/l)
Mecoprop g 48,2 (=528,754 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione – Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NUFARM S.A.S.
28, Boulevard Camélinat – Gennevillers (Francia)

Officina di produzione e/o confezionamento:
NUFARM S.A. – Gaillon (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: l 1-5 Partita n. ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **Ioxinil ottanoato** e **Mecoprop** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
IOXINIL OTTANOATO **Sintomi**: - casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intensa, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori. **Terapia: sintomatica.** L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. MECOPROP: **Sintomi**: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
CHARIOT è un diserbante di post-emergenza per frumento, orzo, segale, avena. Controlla le infestanti dicotiledoni quali: ranuncolo, senape, veccia, capsella, stoppione, fiordaliso, gallio, stellaria, camomilla, papavero, farinello, persicaria, anagallide. Agisce per contatto, ma ha anche un'azione sistemica sui germogli delle dicotiledoni annuali.
Dosi d'impiego: **CHARIOT** va utilizzato in post-emergenza alla dose di 2-2,5 l/ha dall'inizio dell'accestimento a prima della fase di botticella con temperatura minima di 10°C. Lasciare 10-12 giorni tra l'applicazione del prodotto e la tra semina del trifoglio o dell'erba medica, previa un'erpicatura per rompere lo strato superficiale.

COMPATIBILITÀ: può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia bordolese. Polisolfuri di bario e di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 GIORNI

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A00982

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tixal Triplo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 12 settembre 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TIXAL TRIPLO uguale al prodotto di riferimento denominato ALTER TRIPLO BLU registrato al n. 12675 con decreto direttoriale in data 24 maggio 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato ALTER TRIPLO BLU dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato TIXAL TRIPLO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Fosetil, Cimoxanil e Mancozeb;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 maggio 2010 l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato TIXAL TRIPLO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;

A.D.I.C.A. S.r.l. - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004;

Chemia S.p.A. - Sant'Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.A. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Manica S.p.A. Rovereto (Trento) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/24 gennaio 2005 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: King Tech Corporation - Shangai (Cina).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13528.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TIXAL TRIPLO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

TIXAL TRIPLO
COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono

FOSETIL ALLUMINIO	puro	g	32,5
CIMOXANIL	puro	g	2,5
MANCOZEB	puro	g	25
Coformulanti	q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Rischio di gravi lesioni oculari. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Distribuito da: **MANICA S.P.A.** – Via all'Adige n. 4 – 38068 Rovereto (TN)
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.r.l. – Via Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento n. 11 – Nera Montoro (TR) / CHEMIA S.p.a. – Strada Statale n. 255 Km 46 – Sant'Agostino (FE) / KING TECH CORPORATION – Shangai (Cina) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento: MANICA S.P.A. – Via all'Adige n. 4 - Rovereto (TN) / SINAPAK S.N.C. – Stradella (PV)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Partita N. Contenuto: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-15-20

NORME PRECAUZIONALI - **Prescrizioni particolari** - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 32,5%, CIMOXANIL 2,5%, MANCOZEB 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione. CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica,. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: == - **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida con azione sistemica e di contatto con ampio spettro d'azione, con attività preventiva e curativa. Indicato sulle seguenti colture:
Vite: contro la Peronospora alla dose di g 400 per q.le acqua, con non meno di Kg 4/ha di prodotto nelle fasi di maggior sviluppo vegetativo; grazie alla sua lunga persistenza d'azione si può impiegare il prodotto a cadenza fissa; si inizia a trattare quando si hanno le condizioni di infezione, con germogli lunghi 10 cm, pioggia di 10 mm ed una temperatura minima sui 10 gradi centigradi; proseguire con cadenza non superiore ai 14 giorni. Nel caso si renda necessario l'intervento curativo trattare a g 400/q.le acqua, trattando entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.
Tabacco: contro la Peronospora a g 400/q.le acqua.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro la Peronospora a g 400/q.le acqua.

NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina e gli olii minerali.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività - Nocivo per i pesci
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

TIXAL TRIPLO

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO, CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

TIXAL TRIPLO
COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
FOSETIL ALLUMINIO puro g 32,5
CIMOXANIL puro g 2,5
MANCOZEB puro g 25
Coformulanti q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO - Irritante per le vie respiratorie. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. – Rischio di gravi lesioni oculari. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Distribuito da: MANICA S.P.A. – Via all'Adige n. 4 – 38068 Rovereto (TN)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Partita N. Contenuto: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
oppure:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

07A00983

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Meroil».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 12 settembre 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEROIL uguale al prodotto di riferimento denominato OLEOTER registrato al n. 3102 con decreto direttoriale in data 25 maggio 1979 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato OLEOTER dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MEROIL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Olio bianco paraffinato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato MEROIL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Renazzo di Cento (FE) autorizzato con decreti del 25.1.1977/20 marzo 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13502.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MEROIL

(OLIO BIANCO EMULSIONATO AL 95-96% DI R.I.)
INSETTICIDA AGRICOLO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE IN FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA E FLORICOLTURA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO BIANCO PARAFFINICO al 95-96% di R.I. g 80 (g/l 688)
Emulsionanti, tensioattivi e acqua q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25

Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MEROIL si usa su:
POMACEE E DRUPACEE contro cocciniglie, alla dose di litri 1,5-2 per 100 litri di acqua a fine inverno e alla dose di litri 0,5-1 in primavera-estate.
Sugli AGRUMI si impiega nel periodo che va dopo la raccolta dei frutti alla fioritura alla dose di litri 1,5-2,5 contro la cocciniglia cotonosa e le altre cocciniglie.
Sulle PIANTE ORNAMENTALI la dose va da litri 0,5 a litri 1 per ettolitro contro le cocciniglie in genere.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia bordolese e Polisolfuri).
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

07A00984

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dubris».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7.9.2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Dubris uguale al prodotto di riferimento denominato REDHAVEN registrato al n. 12890 con decreto direttoriale in data 2 settembre 2005 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato REDHAVEN dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato DUBRIS è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bupirimate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 settembre 2010 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 Ravenna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato DUBRIS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-50-100-250-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13442.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DUBRIS

Fungicida ad azione diretta per la difesa del melo, melone, pesco e rosa in pieno campo contro il mal bianco
LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 25,6 di Bupirimate puro (= 235 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per gli occhi e per la pelle;
Può provocare sensibilizzazione per la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone; usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Via G. Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl, Torrenieri (SI)

Contenuto netto : ml 10, 50, 100, 250, 500, 1000

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Norme Precauzionali : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

DUBRIS è un fungicida specifico contro l'oidio. Ha azione preventiva e curativa. Si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini. L'assorbimento dei depositi del prodotto presenti sui germogli in accrescimento concorre alla difesa delle nuove foglie che si sviluppano su di essi. Stante la sua azione specifica, DUBRIS può essere preso in considerazione nei programmi di lotta integrata.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Avversità: Oidio	Dosi ml/hl di acqua
Melo		30 - 60
Melone		50 - 100
Pesco		50 - 100
Rosa		150 - 300

Salvo che nell'impiego su melo, si consiglia di unire all'emulsione pronta un bagnante. Bagnare abbondantemente. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infezione.

EPOCA D'INTERVENTO :
- Melo : prefioritura (orecchiette di topo)
- Rosa, Melone, Pesco : inizio comparsa malattia

Successivamente : ad intervalli di 7 - 10 giorni a seconda della malattia.

COMPATIBILITA'

E' compatibile con olio bianco.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare il melo Imperatore (Morgenduft). Può risultare fitotossico anche per le cv. di melo Gravenstein e Idared. Su melo dopo la fioritura per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: durante la manipolazione del prodotto indossare occhiali protettivi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO;

Etichetta / Foglietto illustrativo

DUBRIS

Fungicida ad azione diretta per la difesa del melo, melone, pesco e rosa in pieno campo contro il mal bianco

LIQUIDO SOLUBILE

Partita n.:*

Composizione:

g 100 di prodotto contengono:
g 25,6 di Bupirimate puro (= 235 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :

Irritante per gli occhi e per la pelle;
Può provocare sensibilizzazione per la pelle;
Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone; usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Via G. Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl, Torrenieri (SI)

Contenuto netto : ml 10, 50, 100

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Norme Precauzionali : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

COMPATIBILITA'

E' compatibile con olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare il melo Imperatore (Morgenduft). Può risultare fitotossico anche per le cv. di melo Gravenstein e Idared. Su melo dopo la fioritura per le varietà sensibili alla rugginosità verificare la selettività su piccola scala.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A00985

DECRETO 22 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Polanko».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* - n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa GREEN RAVENNA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Polanko uguale al prodotto di riferimento denominato DIPYLON PROGRESS registrato al n. 12731 con decreto direttoriale in data 15 giugno 2005 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato DIPYLON PROGRESS dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato POLANKO è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Miclobutanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2010 l'impresa GREEN RAVENNA S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 Ravenna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI denominato POLANKO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: - TORRE S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13443.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

POLANKO

Fungicida sistemico
LIQUIDO EMULSIONABILE

Partita n.:*

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Miclobutanil puro....g 4,2 (= 42 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Green Ravenna srl
Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50 - 100 - 250 - 500; litri 1 - 5

Norme Precauzionali :
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta / Foglietto illustrativo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

POLANKO è un fungicida sistemico a base di miclobutanil, efficace nei confronti di Oidio, Ticchiolatura, Ruggini e Black-rot che attaccano le colture arboree ed erbacee. La sua azione penetrante provvede a proteggere le piante dall'interno con azione curativa.

COLTURE, MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- **Vite :**
  UVA DA VINO : .contro Oidio impiegare 45-60 ml/hl fino alla fioritura; dall'allegagione in poi aumentare la dose fino a 90 ml/hl. Effettuare i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro Black-Rot impiegare 45-85 ml/hl con intervalli di 8-14 giorni, impiegando la dose più elevata negli intervalli maggiori.
  UVA DA TAVOLA : contro Oidio impiegare 60-70 ml/hl fino alla fioritura; dall'allegagione in poi 90 ml/hl con trattamenti intervallati di 8-14 giorni in relazione al periodo vegetativo ed alla intensità della malattia.
- **Melo, Pero :** Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 100-120 ml/hl dalla comparsa delle orecchiette di topo con intervalli di 8-14 giorni in relazione alla fase vegetativa ed all'intensità della malattia.
- **Pesco :** Contro Oidio impiegare 120-150 ml/hl dalla scamiciatura del frutto ogni 10-14 giorni in relazione allo sviluppo della malattia. Contro Monilia impiegare 150 ml/hl effettuando 2 trattamenti agli stadi di bottoni rosa e caduta dei petali; in situazioni metereologiche favorevoli allo sviluppo della malattia, procedere ad un terzo trattamento in fioritura.
- **Albicocco :** Contro Oidio (Sphaeroteca pannosa) impiegare 120 ml/hl dalla scamiciatura del frutto ogni 14 giorni. Contro Monilia impiegare 120 ml/hl procedendo a 3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
- **Susino :** Contro Monilia impiegare 130 ml/hl effettuando 2 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
- **Fragola :** Contro Oidio impiegare, anche in post-trapianto, 130 ml/hl ogni 14 giorni a partire dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare POLANKO con un fungicida di contatto.
- **Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucchino :** Contro Oidio impiegare 110-150 ml/hl ogni 8-10 giorni dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare POLANKO con un fungicida di contatto.
- **Pomodoro, Peperone:** Contro *Leveillula taurica* impiegare 130-150 ml/hl ogni 8-12 giorni dalla comparsa della malattia, intervenendo con la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forti attacchi.
- **Rosa :** Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 120-150 ml/hl.
- **Garofano :** Contro Ruggine impiegare 120-150 ml/hl secondo gli intervalli raccomandati localmente.

Preparazione della miscela : diluire la giusta quantità di POLANKO in poca acqua a parte, quindi aggiungere al totale quantitativo d'acqua necessario al trattamento, mantenendo la miscela in agitazione.

COMPATIBILITÀ

POLANKO è miscibile con gli antiperonosporici sistemici, e gli insetticidi fosforganici e carbammati.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione : evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.
Attenzione: durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta :
7 giorni per fragole, Pomodori,Peperoni, Cetrioli, Zucchini , Cocomeri, Meloni; 15 giorni per Uve, Mele, Pere, Pesche, Albicocche, Susine

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMETE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

POLANKO

Fungicida sistemico
LIQUIDO EMULSIONABILE

Partita n.:*

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Miclobutanil puro ... g 4,2 (= 42 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Green Ravenna srl
Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
Torre srl - Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 50 - 100

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

COMPATIBILITÀ

POLANKO è miscibile con gli antiperonosporici sistemici, e gli insetticidi fosforganici e carbammati.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto contiene sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici.

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta :
7 giorni per fragole, Pomodori,Peperoni, Cetrioli, Zucchini , Cocomeri, Meloni
15 giorni per Uve, Mele, Pere, Pesche, Albicocche, Susine

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

07A00986

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2007.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'impreditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6º bando approvate dalla regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006 convertito, con modificazioni, con legge n. 233/2006, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006;

Vista la richiesta di avvalimento formulata con nota del 13 ottobre 2006 dal Ministro per i diritti e le pari opportunità e l'assenso espresso con nota in data 26 ottobre 2006 dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile»;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico 5 dicembre 2005, n. 946342 con la quale sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione di erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005 con il quale è stato fissato il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 388, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie alle regioni e province autonome da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, nonché il decreto direttoriale di impegno 15 dicembre 2004 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 29 dicembre 2004, n. 6961 (capitolo 7420 piano di gestione 30), n. 4922 (capitolo 7480 piano di gestione 05) per un importo complessivo pari ad € 51.645.690,00 con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale di impegno 3 agosto 2005 registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 27 settembre 2005, n. 4934, con il quale a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2004 è stato assegnato un ulteriore importo complessivo pari ad € 24.500.000,00 (capitolo 7420 piano di gestione 30) e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e province autonome;

Visto che la regione Calabria ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione le attività inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, dalla regione stessa;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che stabilisce che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Vista il decreto n. 18970 decreto-legge 29 dicembre 2006 di approvazione delle graduatorie, trasmessa ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative al 6º bando approvate dalla regione Calabria, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: DE CESARE

ALLEGATO 1

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 7 Num. progetti agevolati: 5

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Media	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0592582	0,0527746
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0559763	0,0510647
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0172427	0,0655575
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G 1	H 2	I 3	L 4	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% sino	Maggiorazione 5% sino	Punteggio complessivo	Col.I	Esito conclusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/CL1/48	GOCCIA TRE SAS	RC	107.834,00	41.620,00	0,1567687	0,1461042	1,1500000	0,0000000	S	S	3,1088473		A	41.620,00
2	2005A/CL1/90	ASCONE IMMACOLATA	RC	250.000,00	138.871,00	0,0840000	0,0840000	1,0500000	0,0000000	N	S	0,8049553		A	138.871,00
3	2005A/CL1/10	POSTORINO ELENA	RC	60.259,59	24.721,00	0,0829743	0,0829743	1,0000000	0,0000000	N	N	0,0304095		A	24.721,00
4	2005A/CL1/21	OLIVERIO GIUSEPPINA	KR	368.574,33	151.037,00	0,0271616	0,0271616	0,9956023	0,0000000	N	S	-0,6818363		A	151.037,00
5	2005A/CL1/6	CALIO' MARIA	CZ	399.000,00	179.225,00	0,0100251	0,0075188	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,8275676		P	34.196,00
6	2005A/CL1/107	MONICA RUSSO	CS	247.000,00	135.790,00	0,0425101	0,0382591	0,9578947	0,0000000	N	S	-1,1045739		N	0,00
7	2005A/CL1/58	DITTA BROGNA GIOVANNA	CS	397.169,08	219.642,00	0,0113679	0,0058162	0,9672018	0,0000000	N	S	-1,3302336		N	0,00

Pagina 1

17/01/2007 10.45.12

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 28 Num. progetti agevolati: 13

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0449052	0,0318706
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0394962	0,0303289
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9562608	0,2755805
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivat. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv./inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% sì/no	Maggiorazione 5% sì/no	Punteggio complessivo	Cod.	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/CL1/77	GLESANT S.A.S. DI ERSILIA GENISE & C.	CZ	267.000,00	226.969,00	0,1162921	0,1162921	1,1500000	0,0000000	S	S	2,1346247		A	226.969,00
2	2005A/CL1/134	MARE S.A.S. DI COSENTINI LUISA	KR	400.000,00	366.970,00	0,0948750	0,0948750	1,1500000	0,0000000	S	S	1,7211751		A	366.970,00
3	2005A/CL1/108	ZOCCALI DANIELA	RC	94.423,84	69.067,00	0,1112008	0,1000806	1,0500000	0,0000000	N	S	1,5634725		A	69.067,00
4	2005A/CL1/111	C.I.S. BABY S.N.C. DI IVA & CARMELINA SCRIVA	RC	86.734,00	63.475,00	0,0795636	0,0795636	1,1500000	0,0000000	S	S	1,4254008		A	63.475,00
5	2005A/CL1/13	S.M.P. - S.A.S. DI BORGESE TERESA	RC	315.000,00	278.275,00	0,0730159	0,0730159	1,1500000	0,0000000	S	S	1,2991929		A	278.275,00
6	2005A/CL1/23	DOMUS PROPOSTE COMPIUTE DI ARREDAMENTO	RC	61.663,00	55.194,00	0,0745990	0,0745990	1,1375088	0,0000000	S	S	1,2644271		A	55.194,00
7	2005A/CL1/56	RESET S.A.S. DI MIRANTE ANGELA	KR	206.262,00	179.031,00	0,0448034	0,0448034	1,1500000	0,0000000	S	S	0,7506995		A	179.031,00
8	2005A/CL1/14	SIRIO S.A.S. DI MUTO LUISA & C.	KR	103.800,00	88.307,00	0,0443159	0,0443159	1,1500000	0,0000000	S	S	0,7451494		A	88.307,00
9	2005A/CL1/135	MACPA S.A.S. DI FARGO' TIZIANA FINIZIA	CZ	366.286,86	317.137,00	0,0409151	0,0251170	1,1500000	0,0000000	S	S	0,5222890		A	317.137,00
10	2005A/CL1/9	L'ANTICO FORNO SAS DI MASSARA GRAZIELLA & C.	KR	170.000,00	65.677,00	0,0388235	0,0388235	1,1000000	0,0000000	S	N	0,4576854		A	65.677,00
11	2005A/CL1/183	BARRESE SRL	CS	245.554,00	220.975,00	0,0234164	0,0234164	1,1500000	0,0000000	S	S	0,3416919		A	220.975,00
12	2005A/CL1/133	ASPASIA ASPROMONTANA S.A.S. DI DOMENICA	RC	64.237,50	48.178,00	0,0342479	0,0342479	1,0901570	0,0000000	S	N	0,3336375		A	48.178,00
13	2005A/CL1/125	E.F.COSMESI DELLA DR.SSA ELISABETTA FERRARA	CS	190.823,99	143.117,00	0,0440196	0,0440196	0,9432990	0,0000000	N	S	-0,0106272		P	129.580,00
14	2005A/CL1/42	SPANO' AURORA	RC	397.000,00	260.695,00	0,0264483	0,0159891	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0872935		N	0,00
15	2005A/CL1/131	PANIFICIO CATALANO ANGELA	CZ	207.928,26	184.529,00	0,0403985	0,0403985	0,9271014	0,0000000	N	S	-0,1393076		N	0,00
16	2005A/CL1/217	MAMMONE AURELIA	RC	94.250,16	61.262,00	0,0222811	0,0111406	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1532920		N	0,00
17	2005A/CL1/15	BAGNATO CATERINA	VV	128.000,00	56.720,00	0,0164063	0,0164063	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1565060		N	0,00
18	2005A/CL1/99	METAL INOX SRL UNIPERSONALE	CS	304.785,00	276.956,00	0,0172253	0,0034451	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,2770032		N	0,00
19	2005A/CL1/116	CLENNE DI ZAPPIA ELISABETTA MARIA F. S.A.S.	RC	351.632,00	315.014,00	0,0089582	0,0089582	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,3002890		N	0,00
20	2005A/CL1/155	FAPRAL S.R.L.	KR	327.442,00	289.930,00	0,0316087	0,0316087	0,9004112	0,0000000	S	S	-0,4058425		N	0,00
21	2005A/CL1/59	CAL. BEL. S.A.S.	RC	162.829,00	143.553,00	0,0122828	0,0122828	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,4175440		N	0,00
22	2005A/CL1/88	ATELIER LUANA DI CARIDI ANGELA	RC	107.775,00	80.831,00	0,0185572	0,0185572	0,9639953	0,0000000	N	N	-0,4270693		N	0,00
23	2005A/CL1/66	TIPOLITOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	CS	166.775,52	122.281,00	0,0503671	0,0440712	0,7970384	0,0000000	N	S	-0,4811036		N	0,00
24	2005A/CL1/47	VERDUCCI ANGELICA	RC	167.542,00	125.656,00	0,0119373	0,0059687	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,4862524		N	0,00

Pagina 1 17/01/2007 10.45.03

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. Iniziative: 28 **Num. progetti agevolati:** 13

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0449052	0,0318705
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0394962	0,0303289
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,9562608	0,2755805
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.i	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/CL1/81	PANIFICIO RIZZO SAS DI RIZZO ERMELINDA & C.	CS	353.817,74	318.402,00	0,0195016	0,0195016	0,6674291	0,0000000	S	S	-1,4849889		N	0,00
26	2005A/CL1/52	NEW DAY	KR	100.000,00	75.000,00	0,1060500	0,0420000	0,1673098	0,0000000	N	S	-2,2625413		N	0,00
27	2005A/CL1/130	PANIFICIO ARTIGIANALE TROMBINO SNC DI	CS	77.467,00	58.100,00	0,0369190	0,0283991	0,2760799	0,0000000	S	N	-2,6531174		N	0,00
28	2005A/CL1/9	MONDO AGRICOLO ARTEMISIA DI ELISABETTA	RC	366.430,00	319.214,00	0,0186256	0,0143275	0,3049737	0,0000000	N	S	-2,8596579		N	0,00

Pagina 2

17/01/2007 10.45.08

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 78 **Num. progetti agevolati:** 34

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / Investimento complessivo ammissibile:	0,0562082	0,0441002
Numero donne occupate attivate / Investimento complessivo ammissibile:	0,0496117	0,0393734
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0102743	0,1293471
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.i	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2005A/CL1/136	GIOVANNA & VITTORIA LAGANA' S.R.L.	RC	84.020,00	63.015,00	0,2463699	0,2463699	1,1500000	0,0000000	S	S	3,8730205		A	63.015,00
2	2005A/CL1/87	HUMANITAS S.R.L.	RC	126.466,00	88.952,00	0,2000538	0,1091203	1,1500000	0,0000000	S	S	2,5121928		A	88.952,00
3	2005A/CL1/50	LIVING LANGUAGES DI ANGELINA MARIA MASCIANÀ	RC	84.837,80	61.878,00	0,1355528	0,1355528	1,1500000	0,0000000	S	S	2,2748110		A	61.878,00
4	2005A/CL1/121	TRES CHIC-CATERING E BANQUETING DI	CZ	148.000,00	125.201,00	0,1243243	0,1243243	1,1500000	0,0000000	S	S	2,1128731		A	125.201,00
5	2005A/CL1/16	GE.S.A.R. SRL	RC	384.500,00	325.463,00	0,1196359	0,1196359	1,1500000	0,0000000	S	S	2,0452568		A	325.463,00
6	2005A/CL1/171	SOLLAZZO BEATRICE & C.	RC	127.200,00	107.628,00	0,1175315	0,1175315	1,1500000	0,0000000	S	S	2,0149070		A	107.628,00
7	2005A/CL1/51	TRIMARCHI MARIA	RC	119.100,00	100.691,00	0,1158691	0,1158691	1,1500000	0,0000000	S	S	1,9909318		A	100.691,00
8	2005A/CL1/224	PARK HOTEL BONSIGNORE S.A.S. DI BONSIGNORE	RC	200.000,00	183.485,00	0,1150000	0,1150000	1,1500000	0,0000000	S	S	1,9783976		A	183.485,00
9	2005A/CL1/139	CAFFE' SALOTTO DELLE DONNE SAS DI SUPERBO	CS	110.828,00	83.121,00	0,1141408	0,0830115	1,1500000	0,0000000	S	S	1,7288209		A	83.121,00
10	2005A/CL1/161	PUBBLY EUROPE S.R.L.	CZ	220.000,00	198.438,00	0,1045455	0,0888636	1,1500000	0,0000000	S	S	1,7081363		A	198.438,00
11	2005A/CL1/106	BLUEFOX SAS DI MAZZEI ERMINIA &C.	CS	397.000,00	340.665,00	0,0811083	0,0811083	1,1500000	0,0000000	S	S	1,4896099		A	340.665,00
12	2005A/CL1/187	SEVAG EDP DI ZAPPIA VALENTINA & C. S.A.S.	RC	96.000,00	84.592,00	0,0605263	0,0847368	1,1500000	0,0000000	S	S	1,3772438		A	84.592,00
13	2005A/CL1/35	IL POTERE DELL'AMORE MISERICORDIOSO	KR	129.224,00	96.918,00	0,0622949	0,0533957	1,1500000	0,0000000	S	S	1,1504759		A	96.918,00
14	2005A/CL1/124	VIOLA DISTRIBUZIONE E LOGISTICA	CZ	132.000,00	96.200,00	0,1431818	0,0636364	1,0500000	0,0000000	N	S	1,0056385		A	96.200,00
15	2005A/CL1/45	MIROMI SRL	CS	189.736,73	167.931,00	0,0606103	0,0333356	1,1500000	0,0000000	S	S	0,9861711		A	167.931,00
16	2005A/CL1/113	LA VERANDA SAS DI LAUGELLI BARBARA & C.	CZ	144.153,16	131.370,00	0,0398881	0,0398881	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8951302		A	131.370,00
17	2005A/CL1/19	L'INTIMO DI ELISA	RC	159.800,00	143.607,00	0,0359825	0,0359825	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8388035		A	143.607,00
18	2005A/CL1/18	ENOPIZZA SRL	KR	129.891,00	97.418,00	0,0442879	0,0265607	1,1500000	0,0000000	S	S	0,8233784		A	97.418,00
19	2005A/CL1/64	THE BLACK SHEEP BEACH DI CAMA TERESA	RC	62.759,91	45.669,00	0,0836521	0,0836521	1,0500000	0,0000000	N	S	0,7531832		A	45.669,00
20	2005A/CL1/46	C.A.T.A. SRL	RC	83.926,30	72.382,00	0,0274050	0,0274050	1,1500000	0,0000000	S	S	0,7150984		A	72.382,00
21	2005A/CL1/54	7NET SRL	RC	95.500,00	69.175,00	0,1099476	0,0549738	1,0500000	0,0000000	N	S	0,7135531		A	69.175,00
22	2005A/CL1/189	UN MONDO DI PIZZA DI MINNITI SABRINA	RC	120.000,00	88.250,00	0,0766667	0,0766667	1,0483024	0,0000000	S	S	0,6393149		A	88.250,00
23	2005A/CL1/152	TEOSIDOS	RC	132.000,00	97.250,00	0,0954546	0,0556818	1,0500000	0,0000000	N	S	0,6203562		A	97.250,00
24	2005A/CL1/78	OFFICINE MECCANICHE BUS SRL	CS	367.460,03	327.566,00	0,0250368	0,0093888	1,1500000	0,0000000	S	S	0,5617164		A	327.566,00

Pagina 1

17/01/2007 10.44.42

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 78 **Num. progetti agevolati:** 34

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0562082	0,0441002
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0496117	0,0393734
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0102743	0,1293471
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.!	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
25	2005A/CL1/49	FLOCCARI ANNA & C. S.A.S.	KR	77.830,36	66.079,00	0,0738786	0,0738786	1,0386491	0,0000000	S	S	0,5244739		A	66.079,00
26	2005A/CL1/91	PREMATICA SRL	RC	347.179,34	306.719,00	0,0165621	0,0099373	1,1500000	0,0000000	S	S	0,5062449		A	306.719,00
27	2005A/CL1/103	SPORT E BENESSERE S.N.C. DI PALLONE GIULIANA	CS	70.000,00	50.680,00	0,0600000	0,0600000	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4120714		A	50.680,00
28	2005A/CL1/127	TECNO GEO SRL	RC	208.643,43	188.695,00	0,0704551	0,0503251	1,0500000	0,0000000	N	S	0,4094776		A	188.695,00
29	2005A/CL1/134	AZIENDA AGRICOLA VOZZO TERESA	RC	135.000,00	121.573,00	0,0878889	0,0878889	0,9751627	0,0000000	N	S	0,2357092		A	121.573,00
30	2005A/CL1/71	FARMACIA MONZO DOTT.SSA ROSA	CS	71.957,23	53.967,00	0,0437760	0,0437760	1,0500000	0,0000000	N	S	0,1780881		A	53.967,00
31	2005A/CL1/120	CIELO STELLATO DI TUFO CLARA	CS	198.101,00	146.475,00	0,0424026	0,0424026	1,0500000	0,0000000	N	S	0,1582809		A	146.475,00
32	2005A/CL1/24	BARDARI BENNARDO PATRIZIA	CZ	127.000,00	81.517,00	0,0413386	0,0413386	1,0500000	0,0000000	N	S	0,1429358		A	81.517,00
33	2005A/CL1/57	PELLEGRINO SAMANTHA TATIANA	RC	61.953,00	56.151,00	0,0645651	0,0645651	1,0000000	0,0000000	N	N	0,0913527		A	56.151,00
34	2005A/CL1/132	AZIENDA AGRICOLA IL PALAZZO DI PARAVATI	RC	379.000,00	340.664,00	0,0387863	0,0332454	1,0500000	0,0000000	N	S	0,0639083		P	47.424,00
35	2005A/CL1/105	LA ROCCA BASILINA	VV	63.438,17	47.578,00	0,0331031	0,0331031	1,0500000	0,0000000	N	S	0,0241631		N	0,00
36	2005A/CL1/101	FERRARO VITTORIA	KR	309.013,00	271.928,00	0,0305813	0,0305813	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0122065		N	0,00
37	2005A/CL1/97	STAHLHAUS SRL	RC	124.000,00	79.561,00	0,0338710	0,0254032	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0292815		N	0,00
38	2005A/CL1/11	SANITALIA 2000 SAS DI BRUZZESE PASQUALINA & C	RC	96.495,00	72.371,00	0,0113995	0,0113995	1,0760701	0,0000000	S	N	-0,0872958		N	0,00
39	2005A/CL1/12	MARILINFABRIEL S.A.S. DI LAGROTTERIA FABIO	CZ	378.983,00	329.996,00	0,0277057	0,0221646	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,0958982		N	0,00
40	2005A/CL1/117	O'SARRACINO DI LUCANTO BORZINO GIUSEPPINA	CS	88.470,00	75.814,00	0,0474738	0,0474738	1,0076310	0,0000000	N	S	-0,0961425		N	0,00
41	2005A/CL1/76	MONDELLA ANNA MARIA	VV	92.000,00	57.537,00	0,0228261	0,0228261	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1240524		N	0,00
42	2005A/CL1/175	CITY BAR DI ZACCARIA ANTONELLA	VV	216.000,00	139.633,00	0,0243055	0,0194444	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1397548		N	0,00
43	2005A/CL1/142	FARDELLA ANASTASIA	KR	180.131,19	154.338,00	0,0757781	0,0757781	0,9477800	0,0000000	N	S	-0,1506528		N	0,00
44	2005A/CL1/39	FOTIA GIUSEPPINA	RC	107.000,00	68.922,00	0,0196262	0,0196262	1,0500000	0,0000000	N	S	-0,1702014		N	0,00
45	2005A/CL1/2	PICONE ROSA	CS	111.922,18	96.769,00	0,0281445	0,0281445	1,0322732	0,0000000	N	S	-0,1843985		N	0,00
46	2005A/CL1/82	PELLEGRINO LINDA	CZ	66.836,73	58.521,00	0,0448855	0,0448855	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,1924674		N	0,00
47	2005A/CL1/188	COCCOLE DI ROBERTA CALIGIURI & C. SAS	CS	60.624,00	54.555,00	0,0412378	0,0329902	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,3079161		N	0,00
48	2005A/CL1/80	EXPLOIT DRINK E DINNER SAS DI NAPOLITANO	CS	95.000,00	86.145,00	0,0421053	0,0315789	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,3127680		N	0,00

Pagina 2 17/01/2007 10.44.42

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 78 Num. progetti agevolati: 34

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0562082	0,0441002
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0496117	0,0393734
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0102743	0,1293471
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% sl/ur	Maggiorazione 5% slmo	Punteggio complessivo	Cod.	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
49	2005A/CL1/55	CENTRO ESTETICO ISIDE DI AIELLO ROSAMARIA	CZ	164.188,00	121.916,00	0,0383707	0,0383707	0,9948835	0,0000000	N	S	-0,3259806		N	0,00
50	2005A/CL1/69	SHARK SNC DI NICOLETTI MARIATERESA E	CS	161.000,00	147.514,00	0,0214285	0,0214285	1,0211059	0,0000000	S	S	-0,3675928		N	0,00
51	2005A/CL1/53	PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SERVIZI	RC	63.250,00	55.364,00	0,0763637	0,0763637	0,9154092	0,0000000	S	S	-0,3924704		N	0,00
52	2005A/CL1/93	AGIUROPICALA DI BAFFA ROSALBA	CS	140.635,00	125.926,00	0,0639954	0,0639954	0,9336144	0,0000000	N	N	-0,4000997		N	0,00
53	2005A/CL1/73	TARGET FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	KR	104.898,00	74.473,00	0,0500487	0,0500487	0,9561680	0,0000000	N	S	-0,4568747		N	0,00
54	2005A/CL1/86	AGRICAMPING	CS	390.000,00	349.047,00	0,0323077	0,0269231	0,9878648	0,0000000	N	S	-0,5085565		N	0,00
55	2005A/CL1/220	GIOIE DI CRISTIANO ELENA	RC	88.858,00	56.643,00	0,0225078	0,0225078	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,5151997		N	0,00
56	2005A/CL1/112	MINI MARKET DI GABRIELLA REALE	RC	61.000,00	45.760,00	0,0163934	0,0163934	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6033819		N	0,00
57	2005A/CL1/41	SACCO GIUSEPPINA	CZ	62.778,00	45.333,00	0,0334512	0,0334512	0,9815135	0,0000000	N	S	-0,6549178		N	0,00
58	2005A/CL1/114	ON THE BEACH DI TANGARI LOREDANA	CZ	142.204,00	124.002,00	0,0098450	0,0098450	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,6978232		N	0,00
59	2005A/CL1/166	BENVENUTO STEFANIA	CS	197.497,00	177.605,00	0,0075951	0,0050634	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7485613		N	0,00
60	2005A/CL1/57	IDROCOLOR CENTER DI CICCIA VIOLANDA & CO.	VV	395.451,00	348.747,00	0,0050575	0,0025280	1,0000000	0,0000000	N	N	-0,7851358		N	0,00
61	2005A/CL1/84	JONICALAVA DI SALATINO ROSANNA	CS	99.650,00	74.737,00	0,0316107	0,0316107	0,9380319	0,0000000	N	S	-0,8630010		N	0,00
62	2005A/CL1/100	DE LUCA MARANO ASSUNTA	CS	137.000,00	120.129,00	0,0153284	0,0153284	0,9635479	0,0000000	N	S	-0,9005574		N	0,00
63	2005A/CL1/180	ALTOMONTE GIUSEPPINA	CZ	136.424,20	119.208,00	0,0384829	0,0307863	0,9155624	0,0000000	N	S	-0,9962477		N	0,00
64	2005A/CL1/72	GARERI ANNA	KR	96.857,14	71.242,00	0,0433628	0,0433628	0,8325356	0,0000000	N	S	-1,1225611		N	0,00
65	2005A/CL1/62	GRUPPO LO SCHIAVO SRL	VV	206.500,00	182.188,00	0,0096852	0,0096852	0,9434350	0,0000000	N	N	-1,1374396		N	0,00
66	2005A/CL1/202	CENTRO DATEL DI FRANCA VARCASIA	CS	139.665,00	0,00	0,0225540	0,0225540	0,9184746	0,0000000	N	S	-1,1448174		N	0,00
67	2005A/CL1/94	PECCATI DI GOLA DI JURAKOVA SONA	CS	120.000,00	107.274,00	0,0500000	0,0500000	0,8571429	0,0000000	N	N	-1,2231636		N	0,00
68	2005A/CL1/68	GRUPPO LO SCHIAVO	VV	154.000,00	136.195,00	0,0129870	0,0129870	0,9255865	0,0000000	N	N	-1,2278100		N	0,00
69	2005A/CL1/160	STELITANO ELISABETTA	RC	100.000,00	75.000,00	0,0290000	0,0200000	0,8856625	0,0000000	N	N	-1,3741019		N	0,00
70	2005A/CL1/17	ALFANO HI-FI S.R.L.	CS	80.000,00	71.430,00	0,0787500	0,0656250	0,7879408	0,0000000	N	S	-1,4435345		N	0,00
71	2005A/CL1/89	PROFUMERIA CAPRICCIO	VV	74.184,16	52.138,00	0,0141540	0,0141540	0,8877876	0,0000000	N	S	-1,5032079		N	0,00
72	2005A/CL1/128	CENTRO COTTURA DI POTENZA RAFFAELLA	VV	208.000,00	135.608,00	0,0338221	0,0201923	0,8532411	0,0000000	N	S	-1,5131762		N	0,00

Pagina 3 17/01/2007 10:44:45

LEGGE 215/92 - BANDO VI 2005 - GRADUATORIA CALABRIA

Graduatoria confermata in data: 04/01/2007

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. Iniziative: 78 **Num. progetti agevolati:** 34

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0562082	0,0441002
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0496117	0,0393734
Nuovi investimenti / investimenti totali	1,0102743	0,1293471
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Punteggio complessivo	Cof.I	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
73	2005A/CL1/174	PUBBLISUD PROGRESSO SRL	RC	69.836,99	62.602,00	0,0494008	0,0494008	0,8044367	0,0000000	S	S	-1,6392739		N	0,00
74	2005A/CL1/115	PERLE DEL MONDO AGENZIA VIAGGI E TURISMO DI	VV	88.000,00	73.001,00	0,0113636	0,0113636	0,8681132	0,0000000	N	N	-1,6955566		N	0,00
75	2005A/CL1/110	SAMAT S.N.C. DI PASQUALE DE FRANCO & C.	RC	399.033,00	356.397,00	0,0884639	0,0551333	0,7389680	0,0000000	N	N	-1,8360094		N	0,00
76	2005A/CL1/123	MARANDO MIRELLA	RC	93.488,00	81.559,00	0,0112314	0,0112314	0,8492439	0,0000000	N	S	-1,8433443		N	0,00
77	2005A/CL1/92	CHICKEN S.A.S. DI SORACE LILIANA & C.	RC	200.000,00	175.206,00	0,0805000	0,0805000	0,4848170	0,0000000	S	S	-3,6617832		N	0,00
78	2005A/CL1/95	E.P.T. SAS EURO POLLINO TRAVEL DI CAPUTO	CS	70.602,00	64.732,00	0,0244328	0,0244328	0,5404209	0,0000000	S	S	-4,0405057		N	0,00

Pagina 4

17/01/2007 10.44.42

07A00870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2007.

Reinserimento della varietà «America» nel registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il proprio decreto con il quale è stata cancellata la varietà indicata nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la domanda avanzata dagli interessati volta ad ottenere una nuova iscrizione, della varietà indicata nel dispositivo, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e la variazione dei responsabili della conservazione in purezza attribuiti alla varietà medesima;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni dell'11 dicembre 2006 e 19 dicembre 2006, ha, rispettivamente, espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà sotto elencata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, già iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie e successivamente cancellata, è nuovamente iscritta negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione e la responsabilità della conservazione in purezza è affidata al soggetto a fianco di essa indicato.

TRIFOGLIO INCARNATO

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
3878	America	Sumeran Handels s.r.l. - S.Martino di Lupari (PD)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00869

DECRETO 16 gennaio 2007.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di alcune varietà agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei registri;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice Sian	***Specie***	***Varietà***	***Vecchio responsabile***	***Nuovo responsabile***
2143	Barbabietola da zucchero	Ambra	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2666	Barbabietola da zucchero	Argo	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2787	Barbabietola da zucchero	Asso	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
147	Barbabietola da zucchero	Autapoli	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
148	Barbabietola da zucchero	Autopolimono	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2144	Barbabietola da zucchero	Break	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
165	Barbabietola da zucchero	Calypso	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2788	Barbabietola da zucchero	Data	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
182	Barbabietola da zucchero	Dimono	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
11	Barbabietola da zucchero	Eko	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
8	Barbabietola da zucchero	Faro	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2785	Barbabietola da zucchero	Fit	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
5055	Barbabietola da zucchero	Format	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
5331	Barbabietola da zucchero	Hemus	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG

5057	Barbabietola da zucchero	Juliet	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7095	Barbabietola da zuccheo	Kappa	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
217	Barbabietola da zucchero	Macropoly	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
5333	Barbabietola da zucchero	Maka	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7097	Barbabietola da zucchero	Megane	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2665	Barbabietola da zucchero	Mira	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
3266	Barbabietola da zucchero	Mito	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
3267	Barbabietola da zucchero	Mizar	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7818	Barbabietola da zucchero	Nausica	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2668	Barbabietola da zucchero	Novo	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7667	Barbabietola da zucchero	Nubia	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7613	Barbabietola da zucchero	Paseo	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
12	Barbabietola da zucchero	Plus	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
250	Barbabietola da zucchero	Polimono	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
5332	Barbabietola da zucchero	Radnevo	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2141	Barbabietola da zucchero	Rock	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2783	Barbabietola da zucchero	Sierra	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
5056	Barbabietola da zucchero	Spin	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG

283	Barbabietola da zucchero	Tango	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7	Barbabietola da zucchero	Tau	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2786	Barbabietola da zucchero	Tipo	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
2664	Barbabietola da zucchero	Vanto	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
7614	Barbabietola da zucchero	Yaris	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
8759	Barbabietola da zucchero	A147	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
8757	Barbabietola da zucchero	A156	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
9296	Barbabietola da zucchero	A166	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
9295	Barbabietola da zucchero	A177	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
9797	Barbabietola da zucchero	A159	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
9796	Barbabietola da zucchero	A911	Agra Soc. del Seme	Syngenta Crop Protection AG
3878	Trifoglio incarnato	America	Cascade Int. Seed Co.	Sumeran Handels srl
3900	Fienarola dei prati	Dawn	Jacklin Seed Co.	Sumeran Handels srl
5401	Trifoglio ladino	Will	Cascade Int. Seed Co.	Sumeran Handels srl
5938	Festuca arundinacea	Ninja	Ampac Seed Co.	Sumeran Handels srl
5940	Loglio perenne	Nobility	Ampac Seed Co.	Sumeran Handels srl
5400	Loglio d'Italia	AM 1	Ampac Seed Co.	Sumeran Handels srl
436	Erba medica	La Berica	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
456	Erba medica	La Rocca del Palladio	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
5974	Loglio d'Italia	Marvel	Futuria Imp. Exp.	Sumeran Handels srl
825	Soia	Puma	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl

823	Soia	Pony	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
818	Soia	Panda	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
3180	Trifoglio ladino	Simone	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
5972	Lupinella	Lupin	Futuria Imp. Exp.	Sumeran Handels srl
5939	Veccia vellutata	Resista	Futuria Imp. Exp.	Sumeran Handels srl
5973	Sulla	Corona	Futuria Imp. Exp.	Sumeran Handels srl
508	Trifoglio pratense	Joseph	Miatello Sementi	Sumeran Handels srl
4440	Festuca rossa	Carmen	Cascade Int. Seed Co.	Sumeran Handels srl
4429	Loglio perenne	Catia	Cascade Int. Seed Co.	Sumeran Handels srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00867

DECRETO 22 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visti i decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 27 febbraio 2007;

Considerato che il consorzio del Prosciutto di Parma con nota del 19 maggio 2005 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per

il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00772

DECRETO 22 gennaio 2007.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visti i decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 27 febbraio 2007;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con nota del 2 marzo 2005 ha comunicato di confermare «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con regolamento della (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005, 4 gennaio 2006, 9 maggio 2006 e 5 settembre 2006 è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00773

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, nei giorni 4, 5 e 8 gennaio 2007, dell'ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con note prot. n. 6 del 2 gennaio 2007 e n. 32 del 5 gennaio 2007, l'ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di trasferimento di sede, gli sportelli del Pubblico registro automobilistico, in data 4, 5 e 8 gennaio 2007, sarebbero rimasti chiusi al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 5 gennaio 2007, prot. n. 53/07/u, ha richiesto, in relazione a tale evento, per il predetto ufficio, l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblighi tributari scadenti nelle giornate dal 4 all'8 gennaio 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 gennaio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A00831

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Livorno, nei giorni 28 e 29 dicembre 2006, intere giornate.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Livorno, causa guasto all'apparecchiatura del server.

È stato acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente per la Toscana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00868

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato D.L. 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 49 del 2 gennaio 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 30 dicembre 2006;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 2/07 (prot. 15) dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Parma;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna nella giornata del 30 dicembre 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 gennaio 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A00970

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 75 del 3 gennaio 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Parma, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 30 dicembre 2006, 2 gennaio 2007, 3 gennaio 2007 e 4 gennaio 2007;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 1/07 (prot.14) dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Parma;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Parma nelle giornate del 30 dicembre 2006, 2 gennaio 2007, 3 gennaio 2007 e 4 gennaio 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 gennaio 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A00971

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 31 gennaio 2007.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma da 736 a 739. Circolare esplicativa.

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Aosta
Alle province
Ai comuni
Alle comunità montane
Alle comunità isolane
All'Unione dei presidenti delle regioni
All'UPI
All'ANCI
All'UNCEM
Alla Conferenza unificata Stato-regioni
Alla Ragioneria generale dello Stato - IGEPA
Alla Corte dei conti
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Ai distretti regionali dell'Avvocatura generale dello Stato
Alla Banca d'Italia
All'Associazione bancaria italiana

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ha introdotto ulteriori disposizioni in merito all'operatività in strumenti derivati delle regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ampliando la definizione di indebitamento contenuta nell'art. 3, comma 17 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, alla luce della recente posizione assunta da Eurostat.

Al riguardo appare opportuno chiarire alcuni aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione delle norme in questione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia di monitoraggio ed in particolare dagli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, recante «Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1) *Art. 1, comma 736 (Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).*

Il comma introduce alcuni principi cui gli enti dovranno attenersi nell'attività legislativa/amministrativa finalizzata alla gestione del proprio debito tramite operazioni in strumenti derivati. L'utilizzo dello strumento della norma di principio è chiaramente volto a coniugare il doveroso rispetto dell'autonomia della finanza locale con l'imprescindibile riguardo all'economicità complessiva delle operazioni poste in essere dagli enti per la gestione del debito. In quest'ottica vanno, pertanto, lette le proposizioni contenute nel comma.

Le linee guida che si evincono dalla norma possono essere così dettagliate:

1. Obiettivo dell'attività in strumenti derivati deve essere quello di conferire maggiore solidità al bilancio degli enti attraverso il contenimento del costo finale

delle operazioni, da valutarsi in relazione all'esposizione ai rischi di mercato assunti con le stesse operazioni poste in essere. In altre parole, le condizioni delle operazioni dovranno essere il risultato di un bilanciamento tra le due variabili: costo complessivo e rischio di mercato.

2. Deve sussistere una corrispondenza tra il nominale della passività e quello della posizione in strumenti derivati che la copre. È possibile concludere operazioni derivate che abbiano come sottostante un'altra operazione derivata solo nel caso in cui l'ente si trovi nella necessità di ristrutturare una posizione in conseguenza della variazione dell'ammontare del sottostante, ipotesi peraltro già contemplata nella circolare del 27 giugno 2004 (esplicativa del decreto ministeriale n. 389 del 1° dicembre 2003), cui si fa espresso rinvio.

3. Contenimento dei rischi di credito assunti. Anche in questo caso viene elevato a livello di principio generale un comportamento prudenziale già introdotto nell'ordinamento con il regolamento di attuazione dell'art. 41 della legge 448/2001 (decreto ministeriale n. 389 del 1° dicembre 2003). Tale principio, come già il suo presupposto di natura regolamentare, deve trovare attuazione nella verifica da parte dell'ente del merito di credito delle controparti con cui conclude operazioni in strumenti derivati. Tali controparti dovranno, infatti, essere dotate di un rating sufficientemente affidabile, assegnato da almeno una delle principali Agenzie di Rating riconosciute a livello internazionale (attualmente S&P, Moody's e Fitch Ratings). Inoltre, anche la gestione dell'esposizione creditizia assunta con la costituzione del fondo o dello swap di ammortamento, previsto per le operazioni con rimborso unico alla scadenza, dovrà essere improntata agli stessi criteri di affidabilità.

2) *Art. 1, comma 737 (Art. 41, comma 2-*bis *e* ter*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).*

Si ricorda che gli enti contraenti, al momento della chiusura delle singole operazioni, debbono essere in possesso di tutta la documentazione contrattuale finale relativa a ciascuna transazione. Qualora alle singole operazioni siano associate altre strutture, comprese quelle a garanzia (quali a titolo esemplificativo — ma non esaustivo — le delegazioni di pagamento, credit support annex, credit support deed, ecc.), anche la relativa documentazione contrattuale, definitiva e completa, dovrà essere in possesso degli enti contraenti al momento della chiusura delle singole operazioni.

L'introduzione di questo comma nasce dall'esigenza di rafforzare il dettato dell'art. 41, laddove prevede il monitoraggio dell'indebitamento, in quanto si ritiene che una preventiva informazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle operazioni concluse permetta un censimento più puntuale delle stesse. In tal modo si è fornito al monitoraggio il supporto costituito dall'inefficacia del contratto in caso di omessa trasmissione preventiva, la quale consentirà inoltre di effettuare un controllo incrociato con i dati delle comunicazioni trimestrali di cui al decreto direttoriale MEF del 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004 (giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre).

L'obbligo di trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione, si riferisce ai contratti corredati dalla ulteriore documentazione contrattuale in essi eventualmente richiamata, specificando altresì le operazioni sottostanti. Tale trasmissione deve essere effettuata al Dipartimento del Tesoro al numero di fax: 06-47613197 o, alternativamente, all'indirizzo e-mail: «dt.direzione2.ufficio4@tesoro.it».

Per documentazione delle operazioni deve intendersi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Confirmation o altro contratto con il quale si definiscono le condizioni economiche e tutti gli elementi identificativi delle operazioni — ivi compresa la denominazione della controparte dell'ente locale — e, qualora richiamata, la Schedule o documento equivalente utilizzato nella prassi dei mercati, le eventuali strutture a garanzia, come sopra specificate, e qualsivoglia altro contratto o documento predisposto per la costituzione di fondi di ammortamento, charge, pledge, credit support annex, credit support deed o di altre strutture associate alle operazioni di cui al comma 737 previste dalla prassi dei mercati.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di operazioni la cui data di contrattazione (trade date) è antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma i cui contratti, a quella stessa data, non siano ancora stati sottoscritti, nonché nel caso di modifica, rimodulazione, novazione o rinegoziazione di operazioni in essere. Per le comunicazioni incomplete, trasmesse nell'arco di tempo che va dall'entrata in vigore della legge alla pubblicazione della presente circolare, dovranno essere inviate comunicazioni integrative relative ai dati mancanti. A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le comunicazioni dovranno attenersi alle disposizioni sopra citate, con l'eccezione dei dati non rilevabili sul mercato al momento della sottoscrizione del contratto, che potranno essere comunicati appena disponibili. A puro titolo esemplificativo, si potrà posticipare la comunicazione dell'entità di un tasso che viene rilevato a posteriori rispetto alla chiusura dell'operazione già trasmessa.

Per quanto concerne, poi, il contenuto dell'art. 2-*ter* dell'art. 41 della legge n. 448/2001, lo stesso trasforma in obbligo la facoltà già esistente in capo a questo Ministero di notificare alla Corte dei conti le operazioni poste in essere in violazione della normativa vigente, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Peraltro, rimane in capo al Dipartimento del Tesoro la facoltà di informare contestualmente anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3) *Art. 1, comma 738 (Elenco delle operazioni finanziarie di indebitamento).*

Gli elenchi cui fa riferimento il comma 738 dovranno prevedere un contenuto informativo almeno pari a quello previsto dal decreto direttoriale MEF 3 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004, ed essere regolarmente aggiornati nel corso di tutta la durata della singola operazione. Il termine quinquennale di conservazione degli stessi decorrerà dalla data di scadenza finale dell'operazione rilevante ed in tali elenchi dovranno essere inserite anche le operazioni concluse antecedentemente al 31 dicembre 2006 ma ancora in essere.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere osservate anche nel caso di modifica, rimodulazione, novazione o rinegoziazione di operazioni già sottoscritte e presenti negli elenchi.

4) *Art. 1, comma 739 (Definizione di indebitamento).*

La norma contemplata in questo comma si compone di due parti: la prima qualifica come debiti, recependole come tali nell'alveo del sistema giuridico italiano, alcune fattispecie di operazioni finanziarie, alla luce dei criteri definiti da Eurostat nella sua comunicazione del 4 settembre 2006; la seconda stabilisce che tale nuova qualificazione non si applica alle operazioni suddette deliberate prima della data di detta comunicazione e perfezionate entro il 31 marzo 2007.

La comunicazione di cui sopra ha chiarito il trattamento contabile secondo il SEC 95 delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti vantati da fornitori di beni e servizi alle ASL, in base alle quali le regioni si impegnano mediante l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, derivante dalla ristrutturazione dei flussi finanziari rivenienti dai piani di ammortamento che da detti accordi scaturiscono. Eurostat, in tale comunicazione, chiarisce che l'emissione di una nuova delegazione di pagamento, congiuntamente alla ridefinizione temporale dei flussi di pagamento, rappresenta una sostanziale novazione della passività originaria, che produce il cambiamento di natura della stessa da debito commerciale in debito finanziario, aumentando il livello complessivo di debito dell'ente — e, di conseguenza, della pubblica amministrazione — secondo i criteri definitori stabiliti dalla normativa comunitaria per il rispetto dei parametri fissati nel Trattato di Maastricht.

Sono rilevanti ai fini del presente comma tutti i crediti, anche se divenuti proprietà di operatori finanziari o società veicolo, originati da forniture di beni e servizi — anche nell'ambito di rapporti convenzionali in essere — ai soggetti di cui al comma 17 dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350.

Si considerano ristrutturazioni dei piani di ammortamento le dilazioni di pagamento superiori a dodici mesi non contenute nelle clausole iniziali di pagamento della fornitura ed oggetto di successivi accordi contrattuali, nonché le rinegoziazioni delle nuove obbligazioni assunte, anche indirettamente, dall'ente (quale, ad esempio, la delegazione di pagamento) in corrispondenza di tali rimodulazioni temporali dei pagamenti.

Da quanto sopra specificato emerge chiaramente che, quando interviene un'operazione di cartolarizzazione basata sui sopra citati accordi di ristrutturazione dei pagamenti, viene rafforzata la natura finanziaria del debito così novato. Si intende assimilata, ai fini della normativa in esame, alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti qualsiasi altra operazione effettuata anche tramite collocamento privato, per effetto della quale il credito vantato costituisca garanzia a favore dei titoli emessi.

Sono escluse dalla classificazione come operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le operazioni per le quali la delibera che ne individua i termini e le condizioni essenziali sia stata assunta dal competente organo entro il 4 settembre 2006, purché dette operazioni siano state completate entro e non oltre il 31 marzo 2007 e non prevedano trasferimenti di crediti su base rotativa o «revolving».

Per termini e condizioni essenziali si intendono:

a) l'importo massimo dei crediti oggetto delle operazioni;

b) la natura di detti crediti;

c) gli anni di insorgenza dei crediti stessi.

Per «completamento» delle operazioni, ai fini della norma in esame, si intende il perfezionamento e la sottoscrizione di tutti i contratti relativi all'operazione rilevante, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove ricorrenti, gli accordi di ristrutturazione dei piani di ammortamento e gli eventuali contratti di cessione relativi a crediti esistenti e certificati alla data di cessione, con l'avvenuta effettiva ricezione delle notifiche da parte degli enti interessati.

In relazione ad eventuali operazioni di cessione e/o cartolarizzazione su base rotativa, o «revolving», già in essere al 31 dicembre 2006, pur se approvate con delibera precedente al 4 settembre 2006, dal 1° gennaio 2007 dette operazioni non potranno continuare ad essere alimentate con ulteriori crediti e dovranno comunque essere risolte entro e non oltre il 31 marzo 2007. A partire dal 1° gennaio 2007, i crediti oggetto di cessioni effettuate nell'ambito di operazioni deliberate e perfezionate anteriormente al 4 settembre 2006 non potranno essere ulteriormente ceduti.

Roma, 31 gennaio 2007

Il dirigente generale del debito pubblico: CANNATA

07A01099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2921
Yen	157,70
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5787
Corona ceca	28,215
Corona danese	7,4550
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66020
Fiorino ungherese	256,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9290
Nuovo leu romeno	3,4045
Corona svedese	9,0725
Corona slovacca	35,268
Franco svizzero	1,6216
Corona islandese	89,13
Corona norvegese	8,1750
Kuna croata	7,3727
Rublo russo	34,3330
Nuova lira turca	1,8460
Dollaro australiano	1,6728
Dollaro canadese	1,5306
Yuan cinese	10,0454
Dollaro di Hong Kong	10,0929
Rupia indonesiana	11787,18
Won sudcoreano	1215,16
Ringgit malese	4,5256
Dollaro neozelandese	1,8571
Peso filippino	63,487
Dollaro di Singapore	1,9899
Baht tailandese	43,953
Rand sudafricano	9,4759

Cambi del giorno 30 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2972
Yen	157,99
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5787
Corona ceca	28,300
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66030
Fiorino ungherese	257,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9385
Nuovo leu romeno	3,4090
Corona svedese	9,0383
Corona slovacca	35,278
Franco svizzero	1,6236
Corona islandese	88,62
Corona norvegese	8,1680
Kuna croata	7,3690
Rublo russo	34,4180
Nuova lira turca	1,8535
Dollaro australiano	1,6790
Dollaro canadese	1,5342
Yuan cinese	10,0857
Dollaro di Hong Kong	10,1311
Rupia indonesiana	11804,52
Won sudcoreano	1222,87
Ringgit malese	4,5432
Dollaro neozelandese	1,8677
Peso filippino	63,514
Dollaro di Singapore	1,9950
Baht tailandese	44,450
Rand sudafricano	9,5150

Cambi del giorno 31 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2954
Yen	157,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5787
Corona ceca	28,163
Corona danese	7,4553
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66325
Fiorino ungherese	257,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9274
Nuovo leu romeno	3,4049
Corona svedese	9,0520
Corona slovacca	35,120
Franco svizzero	1,6214
Corona islandese	88,58
Corona norvegese	8,1480
Kuna croata	7,3675
Rublo russo	34,3890
Nuova lira turca	1,8405
Dollaro australiano	1,6786
Dollaro canadese	1,5325
Yuan cinese	10,0703
Dollaro di Hong Kong	10,1132
Rupia indonesiana	11788,14
Won sudcoreano	1219,17
Ringgit malese	4,5345
Dollaro neozelandese	1,8975
Peso filippino	63,319
Dollaro di Singapore	1,9917
Baht tailandese	44,756
Rand sudafricano	9,4166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A01205

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2007 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,58 per cento.

07A00972

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006 è concessa la seguente decorazione al valor militare: medaglia d'oro alla città di Foggia, con la seguente motivazione:

«In occasione dei devastanti attacchi e bombardamenti aerei del 22 luglio e del 19 agosto 1943, la popolazione della città di Foggia seppe dare sublime testimonianza di coraggio e di altruismo allorchè, con spregio del gravissimo pericolo della vita in atto, suoi figli civili e militarizzati seppero tra immani difficoltà impedire che i rovinosi incendi fossero portati a conseguenze più gravi e le vittime moltiplicassero, prodigandosi, mentre gli spezzoni venivano ancora furiosamente lanciati, oltre che nei soccorsi, nel sottrarre con lucida e provvida determinazione a ulteriori deflagrazioni e distruzioni i convogli ferroviari carichi di munizioni.

Successivamente, nonostante quelle indicibili sofferenze e pesanti distruzioni, altri suoi figli trovarono la forza di opporsi in armi al nemico ostacolando, con rinnovato vigore, la manovra in ritirata delle truppe tedesche nei sobborghi della città, ormai sepolta sotto le macerie.» - Foggia, luglio-settembre 1943.

07A00894

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-029) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**	
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**	
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**	
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**	
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.